



COMUNE DI CORCIANO
(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**
(Art. 59 D.Lgs 446/97)

c.c. 1 - 19/02/1999
c.c. 8 - 21/02/2000
c.c. 2 - 16/02/2001
c.c. 130 - 04/02/2003
c.c. 14 - 28/02/2005
c.c. 2 - 30/01/2006
c.c. 18 - 26/03/2007
c.c. 61 - 12/06/2007
c.c. 18 - 27/03/2008
c.c. 12 - 26/02/2009

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale

1. Ai sensi dell'art. 59 primo comma lettera a) del D.Lgs. 446/97, per le aree da non considerare fabbricabili in base all'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92, specificatamente quelle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi o in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, si applica l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs 504/92 alle seguenti condizioni:
 - a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97, il soggetto/passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia, con esclusione di soggetti differenti;
 - b) l'area deve essere destinata all'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali;
 - c) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50 % del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.

Articolo 3

Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati

esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

Articolo 4

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, definiti dall'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati destinati alle attività previste dalla succitata lettera i), comma 1, dell'art. 7 D.Lgs 504/92, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'Ente non commerciale.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 504/92 si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, ai fabbricati esclusivamente destinati ai fini predetti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dal D.Lgs 04/12/1997, n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso D.Lgs 460/97.

Articolo 5

Agevolazioni per particolari attività commerciali

1. Le attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31/03/1998, n. 114, che svolgono congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, beneficiano dell'esenzione ai fini dell'I.C.I.
2. Gli esercizi di vendita ubicati in centri storici, così come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/1995, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs 114/98, hanno diritto, ai fini dell'I.C.I., all'esenzione.
3. Nel caso in cui l'immobile ove sono ubicati gli esercizi di vendita di cui ai precedenti commi 1 e 2 sia concesso in locazione al titolare dell'esercizio, l'esenzione compete al soggetto passivo, a condizione che venga ridotto il canone di locazione rispetto a quello praticato nell'anno precedente al primo anno in cui si beneficia dell'esenzione, senza considerare eventuali rivalutazioni contrattuali o di legge, nella stessa misura dell'importo dell'ICI esentato.
4. Per poter beneficiare dell'esenzione di cui al comma precedente, il soggetto passivo dovrà presentare ogni anno apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata dal locatario entro il termine di scadenza del versamento della prima rata. Resta fermo l'obbligo di presentare, per il primo anno in cui si beneficia dell'esenzione e per l'anno in cui cessa il diritto, la dichiarazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs 504/92, nei termini e nei modi ivi stabiliti.

Articolo 6

Estensione delle agevolazioni per l'abitazione principale

- 1 In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta e dell'esenzione prevista dall'art. 1 del DL 93/2008, è equiparata all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92, se non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 1 bis Oltre alla detrazione dall'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92, alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale compete, relativamente agli alloggi regolarmente assegnati, l'aliquota ridotta di cui all'art. 4 del D.L. 437/1996 spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale deliberata dal Comune.
- 2 Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e non anche della detrazione è equiparata all'abitazione principale quella concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado e ai loro coniugi, che la occupano quale abitazione principale, a condizione che il comodatario abbia la residenza nella suddetta abitazione. L'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al precedente periodo spetta anche al coniuge comproprietario o contitolare di altro diritto reale di godimento, nell'ipotesi di abitazioni concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, ai parenti in linea retta o collaterale dell'altro coniuge.
- 3 Il soggetto passivo interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per l'estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali di cui al comma 1, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Articolo 6 bis

Detrazione per l'abitazione principale per soggetti in situazione di disagio economico-sociale

- 1 I soggetti passivi i cui nuclei familiari di appartenenza nel corso del periodo d'imposta precedente all'anno di imposizione abbiano conseguito un reddito complessivo, come definito ai fini delle imposte dirette dall'art. 8 del DPR 917/86, non superiore ai limiti fissati in base alla numerosità del nucleo familiare, hanno diritto ad usufruire della detrazione spettante per l'abitazione principale, prevista dall'art. 8 del D.Lgs 504/92, in misura maggiorata rispetto a quella fissata dal comma 2 del citato art. 8.
- 2 I limiti di reddito graduati in base alla numerosità del nucleo familiare e l'importo della maggiore detrazione indicati nel comma precedente sono fissati annualmente con la deliberazione prevista dall'art. 6 del D.Lgs 504/92, tenuto conto del mantenimento degli equilibri di bilancio.
- 3 Per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si usufruisce dell'incremento della detrazione, come risultanti dallo stato di famiglia anagrafico, al momento del scadenza del pagamento della prima o unica rata d'imposta dovuta o, comunque, al 30 giugno dell'anno di imposizione.

- 4 I contribuenti che hanno diritto, in base ai sopra indicati criteri, ad usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale devono esibire o presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il mese di dicembre dell'anno di imposta, copie delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta precedente di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure consegnare apposita dichiarazione sostitutiva attestante il proprio reddito e del nucleo familiare, nonché la composizione dello stesso, secondo le disposizioni del DPR 28/12/2000, n. 445.

Articolo 6 ter **Assimilazione delle pertinenze**

- 1) Si considerano parte integrante dell'abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. La suddetta assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza sia titolare, anche in quota parte ed in qualità di soggetto passivo, dell'abitazione a cui la pertinenza è asservita.
- 2) Le pertinenze assimilate sono assoggettate alla stessa aliquota vigente per l'abitazione a cui sono asservite. Resta fermo che la detrazione per l'abitazione principale compete solo per l'abitazione e non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze della stessa.
- 3) Sono pertinenze le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 o C/7 destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione ed effettivamente utilizzate, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.
- 4) L'abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto del D.Lgs 30/12/1992, n. 504.

Articolo 7 **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti degli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area, comunque per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92.

Articolo 8 **Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento della Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del D. Lgs 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel precedente comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, allo stesso non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato al fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 504/1992.

Articolo 9

Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si considerano inagibili o inabitabili, ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, art. 8, del D. Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, i fabbricati dichiarati tali con apposita ordinanza e quelli che presentano uno stato di accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) non superabile con interventi di manutenzione.
2. La riduzione di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs 504/92 spetta ai soggetti passivi che presentano, in allegato alla dichiarazione, la documentazione ivi prescritta.

Articolo 9 bis

Comunicazione

1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. Abrogato.
9. Abrogato.
10. Abrogato.
11. Abrogato.

12. Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2004 rimane fermo l'obbligo di provvedere alla presentazione della dichiarazione nelle ipotesi previste dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92, secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti. Per le variazioni intervenute nel primo semestre dell'anno 2005 la comunicazione di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo nel testo vigente fino al 31/12/2008 può essere validamente presentata entro il 30/09/2005. I termini di presentazione delle comunicazioni scadenti tra il 31/01/2006 ed il 30/06/2006 sono prorogati al 31/07/2006.

A decorrere dal periodo d'imposta 2007 i contribuenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 504/92, con conseguente venir meno dell'obbligo di presentazione della comunicazione di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo nel testo vigente fino al 31/12/2008. A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio indicato dal comma 53 dell'art. 37 del D.L. 223/06, i contribuenti saranno tenuti alla presentazione della dichiarazione solo nelle ipotesi previste da detta norma.

13. Resta fermo l'obbligo per il contribuente di provvedere alla presentazione della documentazione e/o delle domande necessarie per usufruire delle agevolazioni in materia di aliquote e detrazioni stabilite dal Comune.

Articolo 10

Modalità di versamento

1. Fermo restando i soggetti passivi d'imposta indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Articolo 10 bis

Termine di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione ICI di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92 deve essere presentata entro i termini di scadenza stabiliti per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Articolo 11

Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 12

Accertamento con adesione

1. Si applicano all'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili, le norme dettate dal D.Lgs 19/06/97 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27/12/97 n. 449.
2. Le modalità di applicazione dell'istituto sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Articolo 13

Gestione e riscossione

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della L. 388/2000 il pagamento dell'ICI sia in fase di autoliquidazione che a seguito di accertamento può effettuarsi, in aggiunta al versamento tramite il competente agente per la riscossione, mediante versamento su specifico c/c postale intestato al Tesoriere del Comune ovvero mediante sistemi alternativi di pagamento promossi dall'Amministrazione volti ad assicurare la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente dei dati del pagamento.
2. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche mediante il modello utilizzato per i versamenti unitari di cui al Capo III, sezione I, del D.Lgs 09/07/1997, n. 241 (modello F24).
3. Non si fa luogo al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a € 12,00 per anno solare. Il medesimo limite vale per i rimborsi d'imposta.

Articolo 14

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto indicate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
 - a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
 - b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di un anno e comunque entro la prima scadenza relativa all'anno successivo nei seguenti casi:
 - disagio economico o sociale comprovato da relazione del servizio sociale;
 - comprovati motivi di forza maggiore.

Articolo 14 bis

Accertamento e Sanzioni

1. A decorrere dal 01/01/2007 si applicano le disposizioni dettate dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296. Tali disposizioni sono applicabili anche ai periodi d'imposta pendenti a detta data, a norma del comma 171 della citata L. 296/06
2. Il Comune provvede alla verifica sostanziale del corretto adempimento dell'obbligo tributario da parte del contribuente, nonché della veridicità dei dati inclusi nella comunicazione, servendosi di ogni elemento e dato utile, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari. A tal fine la Giunta Comunale, anche tenendo conto delle capacità operative e tecniche dell'ufficio tributi, può individuare, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

3. Nell'ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta dal contribuente secondo le vigenti disposizioni legislative il Comune provvede, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
 4. In ogni ipotesi di mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta o di un suo acconto alle prescritte scadenze si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997, n. 471.
 5. Nell'ipotesi di omessa presentazione della comunicazione si applica altresì la sanzione di € 160,00 per ogni unità immobiliare.
- 5bis. Per le comunicazioni di cui all'art. 9 bis i cui termini di presentazione sono scaduti entro il 28/02/2007 non si dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al precedente comma 5 qualora i contribuenti tenuti provvedano alla loro presentazione entro il termine del 31/07/2007. Per detti contribuenti si procede al rimborso d'ufficio delle somme versate ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera e) del presente regolamento.
6. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.
 7. Qualora la comunicazione di cui all'art. 9 bis risulti contenere informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo, si applicano le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi.
 8. Alle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7, non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs 18/12/1997, n. 472, né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs 18/12/1997, n. 473.

Articolo 15 Ravvedimento

1. Si applicano tutte le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
2. Ad integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di ravvedimento delle violazioni amministrative di norme tributarie sono introdotte le ipotesi attenuative indicate dal comma successivo.
3. La sanzione prevista dalle norme vigenti, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza è ridotta:
 - a. alla misura prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs 472/97 nel caso di mancato pagamento del saldo o dell'acconto dell'imposta se esso viene eseguito entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - b. alla misura prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs 472/97 nel caso di mancato pagamento del saldo o dell'acconto dell'imposta se esso viene eseguito entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello nel corso del quale si è commessa la violazione;
 - c. alla misura prevista dall'art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs 472/97 di quella prevista per l'omissione della dichiarazione nel caso in cui questa sia consegnata entro il termine per la presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce la denuncia omessa esclusivamente nell'ipotesi in cui il contribuente abbia comunque provveduto al pagamento

tempestivo dell'intera imposta dovuta nell'anno a cui si riferisce la dichiarazione o, comunque, nel caso in cui l'ammontare della sanzione irrogabile per omessa denuncia non sia superiore al minimo edittale previsto;

- d. alla misura prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs 472/97 di quella prevista per l'omissione della dichiarazione nel caso in cui questa sia presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello a cui si riferisce quella omessa.
 - e. ad un ottavo del minimo qualora il contribuente che abbia omesso di presentare la comunicazione di cui all'art. 9 bis del presente regolamento nel termine ivi previsto, provveda a regolarizzare la violazione entro 90 giorni dalla scadenza (sanzione per omessa presentazione della comunicazione – art. 14 bis, comma 5).
- 3 bis. Le ipotesi di ravvedimento previste dalle lettere c)-d) del precedente comma 3 trovano applicazione esclusivamente per le violazioni commesse riguardanti gli anni d'imposta precedenti il 2005 e per quelle commesse dall'anno d'imposta 2007. Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 il riferimento al termine previsto per la presentazione della dichiarazione deve intendersi al termine previsto dalle vigenti disposizioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata commessa la violazione.
4. Le ulteriori ipotesi attenuative, ai fini del ravvedimento, previste nel comma 3 sono applicabili a tutte le violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore della presente norma fino a quelle commesse riguardanti gli anni d'imposta antecedenti il 2005, limitatamente alle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente comma 3.
 5. Per l'ipotesi prevista dalla lettera d) del comma 3 resta salva la possibilità di provvedere al ravvedimento della relativa violazione secondo le modalità ed i termini previsti dalla norma di legge vigente.
 6. Il ravvedimento si considera perfezionato, anche per le ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, solamente quando il contribuente provveda, oltre alla regolarizzazione della violazione commessa, al contestuale versamento del tributo o maggior tributo, quando dovuto, nonché al pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sul tributo o maggior tributo dovuto.
 7. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione delle violazioni, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e di quelle del presente articolo, è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione dove specifica il tipo di violazione sanata, l'ammontare totale versato e la distinzione degli importi tra imposta, sanzioni ed interessi.

Articolo 16

Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

SOMMARIO

Art. 1: Ambito di applicazione.....	Pag. 2
Art. 2: Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorali.....	Pag. 2
Art. 3: Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali	Pag. 2
Art. 4: Immobili utilizzati da Enti non commerciali.....	Pag. 3
Art. 5: Agevolazioni per particolari attività commerciali.....	Pag. 3
Art. 6: Estensione della detrazione per l'abitazione principale.....	Pag. 4
Art. 6 bis: Detrazione per l'abitazione principale per soggetti in situazione di disagio economico-sociale	Pag. 4
Art. 6 ter: Assimilazione delle pertinenze.....	Pag. 5
Art. 7: Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	Pag. 5
Art. 8: Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	Pag. 5
Art. 9: Fabbricati fatiscenti o inabitabili.....	Pag. 6
Art. 9 bis: Comunicazione.....	Pag. 6
Art. 10: Modalità di versamento.....	Pag. 8
Art. 11: Fabbricato parzialmente costruito.....	Pag. 8
Art. 12: Accertamento con adesione.....	Pag. 8
Art. 13: Gestione e riscossione.....	Pag. 8
Art. 14: Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.....	Pag. 9
Art. 14 bis: Accertamento e Sanzioni.....	Pag. 9
Art. 15: Sanzioni.....	Pag. 10
Art. 16: Incentivi per il personale addetto.....	Pag. 11
Art. 17: Entrata in vigore.....	Pag. 11